



**News n. 78 del 15 settembre 2025**  
**a cura dell'Ufficio del massimario**

Incostituzionale prevedere, ad opera del legislatore regionale, per gli impianti di telefonia mobile, la produzione di un certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

**Corte costituzionale, 17 luglio 2025, n. 108 – Pres. Amoroso, Red. D’Alberti**

**Comunicazioni elettroniche – Impianto telefonia mobile – Legge regionale – Molise – Certificato fidejussorio relativo agli oneri ambientali – Incostituzionalità**

*È incostituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. e al rispetto dei principi fondamentali posti nella materia dell’«ordinamento della comunicazione» dalla legislazione statale, l’art. 5, comma 3, lett. e), della legge della Regione Molise 10 agosto 2006, n. 20 (“Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi”). (1)*

**Comunicazioni elettroniche – Impianto telefonia mobile – Legge regionale – Molise – Atto d’impegno al ripristino ambientale – Questione infondata di incostituzionalità**

*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lett. d), della legge reg. Molise n. 20 del 2006, sollevata, in riferimento all’art. 117, comma 3°, della Costituzione, in relazione all’art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), nella versione antecedente applicabile ratione temporis. (2)*

(1,2) I. – La Corte costituzionale si pronuncia sulle q.l.c. sollevate dall’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 novembre 2024, n. 8814 (oggetto di News UM n. 110 del 3 dicembre 2024; nonché in *Riv. giur. edil.*, 2025, I, 24) - in riferimento all’art. 117, comma 3, della Costituzione e al rispetto dei principi fondamentali in materia di «ordinamento della comunicazione» - relativamente all’art. 5 della legge regionale del Molise 10 agosto 2006, n. 20 recante “Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi”, limitatamente al comma 3, lett. d) ed e), dove si legge che le domande devono contenere, in aggiunta a quanto previsto dal legislatore statale, un “atto di impegno” e ancora un “certificato fidejussorio

relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale”; in particolare, la Corte ritiene che il legislatore regionale non possa, in materia, introdurre l’adempimento della produzione di un certificato fidejussorio relativo agli oneri ambientali di smaltimento, in quanto non previsto dalla legislazione statale; al contrario, ritiene che l’atto d’impegno previsto dal legislatore regionale sia meramente riproduttivo di analogo onere già previsto dal legislatore statale.

II. – Questo in sintesi il percorso motivazionale della pronuncia:

- a) non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lett. d), della l. reg. Molise n. 20 del 2006, mentre lo è quella della lett. e) del comma 3 dello stesso art. 5; nel caso in esame, il Consiglio di Stato denuncia il contrasto della disposizione regionale censurata con l’art. 117, comma 3, Cost., poiché, nel richiedere ulteriori adempimenti non previsti dalla legge statale al fine dell’autorizzazione di nuovi impianti, violerebbe il principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», posto dall’art. 93, comma 1, codice comunicazioni elettroniche, che, nella versione applicabile *ratione temporis*, vietava a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge»;
- b) *in primis*, va considerato che si deve escludere che la riserva di legge prevista dall’art. 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 consenta anche un intervento del legislatore regionale; la Corte costituzionale ha già escluso tale possibilità, sul rilievo che, se così non fosse, sarebbe contraddetta la stessa *ratio legis*, individuata nella finalità di «evitare che ogni Regione possa liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio» (Corte cost. 25 novembre 2020, n. 246; in *Foro it.*, 2021, I, 1578; 22 luglio 2010, n. 272, in *Foro it.*, 2011, I, 1978);
- c) né può essere condivisa l’interpretazione, secondo cui la disposizione censurata richiederebbe l’atto di impegno e la certificazione fideiussoria non ai fini dell’autorizzazione all’impianto, bensì solo con riferimento al suo esercizio; tale interpretazione – oltre a contrastare con il dato letterale della disposizione regionale censurata – porterebbe a conseguenze incoerenti anche sul piano sistematico; infatti, oltre a non essere ipotizzabile, per l’operatore di telecomunicazioni, alcuna utilità derivante dalla sola realizzazione dell’infrastruttura, disgiunta dalla sua messa in esercizio, tale ricostruzione porterebbe a riconoscere uno svolgimento bifasico della procedura di autorizzazione: la prima fase, sostanzialmente priva di utilità per l’operatore, avente a oggetto la sola installazione dell’infrastruttura; la seconda, volta a consentire l’attivazione e l’esercizio dell’impianto; ciò risulta incompatibile con la disciplina statale dell’autorizzazione, che – in applicazione dei principi di tempestività, semplificazione e uniformità – configura il titolo abilitativo, come un atto unico e onnicomprensivo; deve dunque ritenersi che la disposizione regionale censurata imponga di allegare il certificato fideiussorio e l’atto di impegno sin dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione e non solo ai fini della successiva attivazione dell’impianto;
- d) in primo luogo, la q.l.c. dell’art. 5, comma 3, lett. e), della l. reg. Molise n. 20 del 2006 è fondata, in quanto la disposizione introduce, a carico degli operatori di

telecomunicazioni, che intendano presentare istanza di autorizzazione dell'impianto un adempimento, che in effetti non risulta espressamente previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, nonostante il carattere analitico e di dettaglio di molte delle sue previsioni; si tratta dell'obbligo di presentare un apposito *certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale*, che non è compreso nell'elenco dei documenti da produrre a corredo dell'istanza di autorizzazione, contenuto nel previgente allegato n. 13 al codice delle comunicazioni elettroniche; la previsione in esame si discosta dalla disciplina statale del procedimento autorizzatorio, poiché richiede agli operatori di telecomunicazioni una prestazione di carattere pecuniario (quale è la stipula di un contratto a titolo oneroso, ossia di una polizza fideiussoria), non espressamente prevista tra quelle tipizzate dall'art. 93 cod. comunicazioni elettroniche;

- e) pertanto, la disposizione regionale censurata viola la disposizione espressa dal richiamato art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003, la cui natura di principio fondamentale è stata più volte ribadita da questa Corte «*in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni*» (Corte cost. 25 novembre 2020, n. 246 citata; 26 marzo 2015, n. 47, in *Foro it.*, 2015, I, 1476; 22 luglio 2010, n. 272 citata; 28 dicembre 2006, n. 450, in *Riv. giur. edilizia*, 2007, I, 859; 27 luglio 2005, n. 336, in *Giur. cost.*, 2005, 4, 3165, con nota di DI SALVATORE);
- f) infatti, in mancanza di tale principio, come già ricordato, ogni regione «*potrebbe liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti*» (Corte cost. 25 novembre 2020, n. 246 citata; 22 luglio 2010, n. 272 citata); per queste ragioni, come è stato chiarito, «*finalità della norma è anche quella di "tutela della concorrenza", di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore*» (Corte cost. 26 marzo 2015, n. 47 citata);
- g) è vero che questa Corte ha riconosciuto che «*[l]e Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principi fondamentali così fissati dalla legge statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori modalità procedurali rispetto a quelle previste dallo Stato, in vista di una più accentuata semplificazione delle stesse*» (Corte cost. 27 luglio 2005, n. 336 citata); ma, nel caso in esame, la disposizione censurata richiede agli operatori del settore una prestazione di contenuto patrimoniale (la stipula e la produzione di un'apposita garanzia fideiussoria) non prevista dalla legge statale; e va escluso che ciò realizzi una più accentuata semplificazione della procedura autorizzatoria stabilita dal codice delle comunicazioni elettroniche; dev'esser, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. e), della l. reg. Molise n. 20 del 2006, per violazione dell'art. 117, comma 3°, Cost., in relazione all'art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003;
- h) in secondo luogo, la q.l.c. dell'art. 5, comma 3, lett. d), della l.reg. Molise n. 20 del 2006 non è invece fondata, nella misura in cui la disposizione in esame prevede l'allegazione, all'istanza di autorizzazione, di un atto d'impegno alla corretta manutenzione dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ARPA,

nonché al ripristino del sito al momento della sua disattivazione; in effetti, l'art. 107 d.lgs. n. 259 del 2003, al comma 1 (sia prima che dopo le modifiche da ultimo introdotte), già impone l'obbligo per gli operatori del settore delle telecomunicazioni di presentare una *«dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali [...] il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche»*, come condizione necessaria, ai fini dell'autorizzazione generale all'espletamento dell'attività; anche il successivo art. 115, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003, pure nel testo vigente, stabilisce che *«[i]l soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale»*; inoltre, lo stesso art. 93, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 259 del 2003, nella precedente versione (ora trasfusa nell'art. 54, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003 vigente), dispone che *«[g]li operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale»*;

- i) di conseguenza, quest'ultima disposizione censurata non determina né un aggravamento della procedura di autorizzazione, né impone *«oneri o canoni»* ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale; essa si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, avente a oggetto il corretto svolgimento del servizio – nel rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale e di salute della popolazione – e, in caso di disattivazione, il ripristino delle aree coinvolte dagli interventi di installazione degli impianti;
- j) pertanto, la q.l.c. dell'art. 5, comma 3, lett. d), della l. reg. Molise n. 20 del 2006, sollevata in riferimento all'art. 117, comma 3°, Cost., deve essere dichiarata non fondata, poiché non è ravvisabile la violazione del divieto posto dall'art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003.

### III. – Per ulteriori approfondimenti:

- k) va sottolineato che la disposizione sul divieto di aggravamento del procedimento (art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003) è stata oggetto di ripetuti interventi di interpretazione autentica; con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, all'art. 12, comma 3, si è chiarito che: *“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”*; la predetta norma d'interpretazione autentica è stata poi modificata dall'art. 8-bis, comma 1, lett. c), decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale ha aggiunto l'inciso finale *“restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”*; l'art. 93 è stato oggi sostituito dal novellato art. 54 d.lgs. n. 259 del 2003, per effetto

dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 – non applicabile *ratione temporis* ai fatti di causa – il cui contenuto recita “*Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto*”; inoltre, la disciplina esprime un principio di spiccato *favor* per gli operatori del settore, onde agevolare la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione, assimilate *ex lege* alle “*opere di urbanizzazione primaria*” (così l’art. 86, comma 3, d.lgs. 259 del 2003), preordinate a garantire alla collettività un servizio pubblico qualificato come universale (art. 1, comma 1, lett. ll), d.lgs. 259 del 2003;

- l) Corte di giustizia UE, sez. I, 19 settembre 2024, C-273/23, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (oggetto di News UM n. 95 del 16 ottobre 2024) ha precisato che: “*L’articolo 5 della direttiva 97/33/CE e l’articolo 13 della direttiva 2002/22/CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non subordina la partecipazione degli operatori di servizi di telecomunicazione mobile al meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica all’esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile, purché tale normativa rispetti, in particolare, i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e riduzione dell’impatto dell’onere finanziario gravante sugli utenti finali*”;
- m) Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2021, n. 8503 ha sottolineato che: “*Quanto all’ambito di applicazione del divieto posto dall’art. 93 del d.lgs. n. 259/03, interpretato autenticamente dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, l’attraversamento del demanio idrico da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica gestito dalle regioni non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche o da una legge statale ad esso successiva e ciò in rispondenza alla ratio della disposizione, intesa ad escludere ogni possibile tipo di sovrapposizione sulla libera concorrenza nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa dipendere dalla sottoposizione all’interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati*”;
- n) Corte cost. 25 novembre 2020, n. 246 (in *Foro it.*, 2021, I, 1578, oggetto di News US n. 128 del 9 dicembre 2020) ha ribadito che: “*è incostituzionale l’art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto n. 11 del 2001, in relazione agli articoli 3 e 117, commi 2 e 3, Cost., nella parte in cui subordina l’occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e la fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per l’installazione e la gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, al pagamento di un canone demaniale stabilito dalla giunta regionale*”;
- o) Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033 (oggetto di News US n. 40 del 9 aprile 2019) che ha sollevato la questione interpretativa “*se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8, comma 6, legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne*

in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”; in merito, si è pronunciata Corte giustizia UE, sez. VIII, 16 gennaio 2020, C-368/19, con ordinanza di manifesta irricevibilità, in quanto il giudice del rinvio non ha illustrato i motivi per i quali una decisione resa dalla Corte, riguardante l'interpretazione degli artt. 3 e 8 della direttiva sul «servizio universale», sarebbe utile, ai fini della soluzione delle controversie che esso è chiamato a dirimere, in conformità dell'art. 267 TFUE; indi, a definizione conclusiva della vicenda, si è pronunciato Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 206, il quale ha ritenuto che la recente modifica dell'art. 8 della legge n. 36 del 2001 (adottata con l'art. 38, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha precisato che i comuni possono adottare un regolamento *“con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche di qualsiasi tipologia e in ogni caso di incidere, anche in via indiretta mediante provvedimenti contingibili urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 4”*; alla luce di un siffatto orientamento *“deve ritenersi condivisibile la statuizione del primo giudice sull'art 3 del regolamento, in quanto le prescrizioni ivi contenute sono riconducibili a criteri di localizzazione e non a limiti generalizzati. Le aree individuate sono infatti definite come preferenziali”* ed è espressamente previsto che *“le restanti aree possano essere utilizzate in caso le prime risultino impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi”*; inoltre, sulla specifica localizzazione, sono indicati criteri *“da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*; le previsioni dell'art. 3 del regolamento di specie sono *“compatibili con i principi stabiliti dalla giurisprudenza, che in questa sede devono essere confermati, e in particolare quello per cui la disciplina regolamentare può stabilire anche divieti di installazione su ampie aree purché sia possibile la localizzazione in aree alternative senza che ciò comporti difficoltà di funzionamento del servizio”*;

- p) Cass. civ., sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2730 (in *Foro it.*, 2017, I, 2781), dal canto suo, ha sottolineato che: *“l'art. 93 d.leg. n. 259 del 2003 costituisce espressione del principio fondamentale di perseguimento della finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, in mancanza del quale ciascuna regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di un'ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali tali obblighi potrebbero non essere imposti, in tal modo incidendo sulla parità di trattamento mediante l'imposizione di oneri differenziati per l'ingresso di nuovi soggetti nel settore e quindi sulla concorrenza, con l'ulteriore conseguenza che (Corte cost. 22 luglio 2010, n. 272, id., 2011, I, 1978) si deve escludere che l'art. 93 si limiterebbe a sancire una riserva di legge generica, non preclusiva di un intervento legislativo delle regioni, perché il richiamo alla legge, contenuto in una norma dello Stato, deve essere interpretato come rinvio ad una fonte legislativa comunque di provenienza statale”*;
- q) Corte cost., 22 luglio 2010, n. 272 (in *Giur. cost.*, 2010, 4, 3334): *“Sono costituzionalmente illegittimi gli art. 7, comma 6, e 9, comma 6, l. reg. Toscana 6 aprile*

2000 n. 54. *Le disposizioni censurate - le quali impongono ai richiedenti l'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile nonché ai titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile e ai concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall'ARPAT, rispettivamente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo - contrastano, infatti, con l'art. 93 d.lg. n. 259 del 2003, che, esprimendo un principio fondamentale della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, vieta alle pubbliche amministrazioni, alle regioni, alle province e ai comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Inoltre, gli oneri di cui all'impugnato art. 9, comma 6, si presentano del tutto imprevedibili, in quanto non predeterminati, non conosciuti e non quantificabili in anticipo dai gestori di telefonia al momento dell'attivazione degli impianti";*

- r) Corte cost., 20 luglio 2007, n. 303 (in *Giur. cost.*, 2007, 4): *"Non sono fondate, in riferimento agli art. 41 e 117 comma 2 lett. e) cost., le q.l.c. degli art. 3 comma 1 lett. a) e 4 l. reg. Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004 n. 28, i quali stabiliscono che, con regolamento da sottoporre a parere della commissione consiliare competente, sono definite le linee-guida, anche temporali, alle quali i comuni devono attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti (art. 3 comma 1 lett. a), e che il piano definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori, la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche. Le norme censurate si limitano, infatti, a prevedere un procedimento in tre fasi in cui l'autorizzazione all'installazione è preceduta dalle linee guida regionali e dall'adozione del piano regionale di settore, sicché esse non arrecano pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica espresse, anche in virtù dei vincoli comunitari, dalla legislazione statale, e non comportano, quindi, alcuna diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, né ledono la libera iniziativa economica assicurata dall'art. 41 cost. In particolare, la predisposizione di un quadro preliminare di compatibilità urbanistica rispetto all'insediamento, benché introduca un elemento di maggiore complessità nella fase iniziale del procedimento, ne agevola successivamente la risoluzione, a patto che esso sia caratterizzato da un ampio grado di flessibilità"* (cfr. inoltre la massima in *Riv. giur. edil.*, 2008, I, 195: *"Ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.reg. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 2004, la mancata approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile non comporta la paralisi del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti stessi, che i Comuni definiranno in tal caso sulla base delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3 della medesima legge"*);
- s) Corte cost. 6 luglio 2006, n. 265 (in *Foro it.*, 2007, I, 35) aveva chiarito (§ 3) che *"L'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, ha dettato, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure che siano, tra l'altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza [...]. Le*

---

*suddette esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, "principi fondamentali" operanti nelle materie di competenza ripartita ("ordinamento della comunicazione", "governo del territorio", "tutela della salute": sentenza n. 336 del 2005), che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame";*

- t) Corte cost. 28 marzo 2006, n. 129 (in *Foro it.*, 2007, I, 36) aveva pure stabilito (§ 7.4) che *"la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell'ambito del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, da ritenersi, con riferimento a questo tipo di costruzioni, principi fondamentali di governo del territorio. Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost."*;
- u) Corte cost. 7 ottobre 2003, n. 307 (in *Foro it.*, 2004, I, 1367, con nota di MIGLIORANZA): *"È infondata la q.l.c. dell'art. 1 comma 1, l. reg. Puglia 8 marzo 2002 art. 5, nella parte in cui vieta l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. s), e comma 3, cost."*.
- 